

---

Spett.li  
**Clienti**  
Loro Sedi

Modena, li 21 novembre 2019

**OGGETTO: Corrispettivi telematici**

A partire dal 01.01.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettua operazioni per le quali è previsto l'esonero dalla fatturazione, ai sensi dell'art.22 del DPR 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate), sarà tenuta ad adempiere gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, fatte salve specifiche ipotesi di esonero.

Tale obbligo è stato applicato in via anticipata, dal 01.07.2019, solo per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Decorrenza dell'obbligo	Soggetti interessati
01.07.2019	Soggetti che effettuano operazioni ex art.22 del DPR 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate) e che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro
01.01.2020	Generalità dei soggetti che effettuano operazioni ex art.22 del DPR 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate)

1

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione di cui all'art.24 co. 1 del DPR 633/72 ( registro dei corrispettivi);
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

### **Ambito applicativo**

Sono interessati dal nuovo regime i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al minuto, per le quali, ai sensi dell'art.22 del DPR 633/72, non vi è l'obbligo di emissione della fattura, a meno che questa sia richiesta dal cliente.

L'obbligo pertanto riguarda:

- a. le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza a domicilio o in forma ambulante;
- b. le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali;
- c. le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- d. le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli o altri servizi resi da aziende o istituti di credito;
- e. le attività di organizzazione di escursioni, visite ecc.,effettuati da agenzia viaggi/turismo.

2

### **Esoneri**

Le operazioni escluse dai nuovi obblighi sono:

- a. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc..;
- b. servizi connessi alla duplicazione della patente, ecc..;
- c. servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati;
- d. prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone;
- e. operazioni marginali rispetto a quelle soggette all'obbligo di fatturazione;
- f. operazioni effettuate a bordo di nave - aereo - treno;

### *Definizione di operazioni effettuate "in via marginale"*

Si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano 1% del volume d'affari 2018.

### **Strumenti per la memorizzazione e l'invio dei dati**

La memorizzazione e l'invio dei corrispettivi devono essere effettuati mediante gli specifici strumenti individuati dall'Amministrazione finanziaria, vale a dire:

- i registratori telematici (ovvero i registratori di cassa appositamente adattati secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche);
- la procedura web gratuita messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili.

La scelta degli strumenti da utilizzare dovrà tener conto della tipologia di attività esercitata (in caso di attività caratterizzate da un'elevata frequenza di operazioni è consigliabile l'adozione dei registratori telematici).

Inoltre, occorre tenere presente che l'utilizzo della procedura web richiede una connessione di rete sempre attiva (non soltanto al momento della trasmissione dei dati, come nel caso dei registratori telematici, ma anche al momento della memorizzazione e dell'emissione del documento commerciale). Sono ammesse soluzioni tecniche "miste". Ad esempio, un soggetto può avvalersi del registratore per alcune operazioni e della procedura web per altre (è il caso di chi effettua vendite al dettaglio in parte presso un negozio, in parte a domicilio).

### **Registratori telematici**

L'installazione dei registratori è condotta da laboratori e tecnici abilitati e richiede che siano effettuate, e sinteticamente riguarda le seguenti fasi ed operazioni.

*1- Censimento*

Consente all'Agenzia delle Entrate di identificare univocamente l'apparecchio. Il tecnico abilitato inserisce nel registratore i propri dati identificativi e la partita IVA dell'esercente e trasmette all'Agenzia la richiesta del certificato dispositivo; ottenuto il certificato, il registratore si trova nello stato "censito".

*2- Attivazione*

Consente all'Agenzia delle Entrate di associare l'apparecchio a un esercente specifico. Il tecnico invia la richiesta di attivazione dall'apparecchio. Il sistema dell'Agenzia delle Entrate verifica la congruità dei dati relativi all'esercente. In caso di esito positivo, il sistema produce un *QR CODE*, che viene messo a disposizione dell'esercente in apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e dovrà essere apposto in apposito alloggiamento del registratore, in luogo visibile ai clienti. Al termine di tale procedura, l'apparecchio si trova nello stato "attivato"

*3- Messa in servizio*

Abilita il registratore alla trasmissione dei dati. L'operazione è effettuata dal tecnico abilitato e può avvenire congiuntamente ovvero successivamente all'attivazione del registratore.

Gli apparecchi devono essere sottoposti a verifiche periodiche, di regola con cadenza biennale. L'esercente, direttamente o tramite un intermediario, deve effettuare l'accreditamento sul portale Fatture e Corrispettivi per poter usufruire dei servizi relativi alla gestione dei registratori disponibili in apposita area riservata (es. consultazione dei dati degli apparecchi, registrazione dei cambi di stato degli stessi, download del *QR CODE* e del libretto di dotazione informatico del registratore, gestione delle situazioni di emergenza dovute all'assenza di rete o connettività o al mancato funzionamento del dispositivo, ecc.).

I registratori telematici (censiti e non ancora in servizio) possono essere utilizzati temporaneamente come registratori di cassa. Per i soggetti dotati di più registratori, dunque, è consentita la sostituzione graduale degli apparecchi che, tuttavia, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo devono essere messi in servizio in modo unitario.

### **Procedura web**

La procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate è accessibile (mediante PC o dispositivi mobili) dall'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, all'interno del servizio "Documento commerciale online". Tale procedura consente di generare il documento commerciale e, al contempo, di memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascuna operazione, nonché di visualizzare, in seguito, i documenti emessi.

### **Aggiornamenti per la lotteria degli scontrini**

Entro il 31.12.2019, i registratori telematici e la procedura web devono essere aggiornati ai fini dell'attuazione della c.d. "lotteria degli scontrini". Essa richiede in particolare, che l'esercente sia in grado di:

- acquisire il "codice lotteria" comunicato dal cliente;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni valide per partecipare alle estrazioni dei premi.

5

---

### **Memorizzazione**

In caso di utilizzo dei registratori telematici, la memorizzazione dei dati di dettaglio e di riepilogo dei corrispettivi giornalieri è effettuata mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori medesimi. In caso di utilizzo della procedura web, la memorizzazione è effettuata contestualmente alla generazione del documento commerciale e riguarda i dati di ogni singola operazione. La memorizzazione deve avvenire con cadenza giornaliera.

### **Trasmissione telematica**

In caso di utilizzo dei registratori telematici, i dati dei corrispettivi sono inviati all'interno di un file *XML*, elaborato al momento della chiusura giornaliera, secondo il tracciato "Tipi dati per i corrispettivi" (che comprende i dati di riepilogo dei corrispettivi). Tale file viene sigillato elettronicamente e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'invio, il

registratore riceve dal sistema l'esito del controllo. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata da parte dell'Agenzia la ricezione del file. In caso di utilizzo della procedura web, invece, i dati trasmessi sono quelli di ogni singola operazione effettuata e sono inviati contestualmente all'emissione del documento commerciale.

### **Esito negativo**

In caso di esito negativo dell'invio, le informazioni si considerano non trasmesse, e gli esercenti sono tenuti a effettuare l'invio del file corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

### **Termini di trasmissione**

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi l'obbligo di memorizzazione giornaliero dei dati nonché i termini previsti per le liquidazioni periodiche. L'invio deve avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00. Sono comunque previste specifiche procedure di invio in caso di interruzione dell'attività dovuta a chiusura domenicale, attività stagionale, ecc. Inoltre, nel portale web Fatture e Corrispettivi sono disponibili funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni di emergenza nell'utilizzo dei registratori (es. assenza di rete internet, problemi di connettività del dispositivo, ecc.).

*Esempio:*

*Nel caso di operazioni effettuate in data 30 settembre, i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi, a regime, entro il 12 ottobre. Ipotizzando che si tratti di un soggetto mensile, la relativa imposta dovrà comunque essere computata nella liquidazione del mese di settembre, da effettuarsi entro il 16 ottobre.*

### **Primo semestre di applicazione**

Per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi le sanzioni non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta.

### **Soggetti privi dei registratori telematici**

Nel periodo di operatività della moratoria, i soggetti che non si sono dotati tempestivamente dei registratori possono effettuare la trasmissione (direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98) utilizzando dei servizi "alternativi":

- generando un file XML conforme alle specifiche tecniche del provv. 236086/2019 (eventualmente mediante il software di compilazione reso disponibile dall'Agenzia) e inviandolo mediante canali telematici già attivi per l'esterometro o mediante il servizio di upload presente nel portale Fatture e Corrispettivi;
- inserendo i singoli corrispettivi giornalieri in apposita procedura di compilazione web disponibile, anch'essa, sul portale Fatture e Corrispettivi.

Tali soggetti, fino alla messa in servizio dei registratori, e comunque non oltre il termine del periodo transitorio, potranno adempiere l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi rilevando le operazioni mediante i registratori di cassa già in uso o mediante ricevute fiscali e registrando i corrispettivi.

### **Casi particolari di trasmissione dei dati**

#### *Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria*

Fino al 31.12.2019, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. medici e farmacie) hanno la facoltà di adempiere i nuovi obblighi mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. Per tale ragione è stato previsto che i registratori telematici, mediante specifica configurazione, possono essere utilizzati anche per il colloquio con il Sistema TS.

A decorrere dal 01.01.2020, per effetto dell'art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, modificato dall'art. 15 co. 2 del DL 124/2019, da convertire in legge, tale modalità di assolvimento dei nuovi adempimenti diverrà obbligatoria. Inoltre, per la trasmissione dei dati al Sistema TS dovranno essere utilizzati soltanto gli strumenti previsti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 127/2015. La finalità della norma è quella di razionalizzare gli adempimenti per coloro che effettuano prestazioni sanitarie, prevedendo un unico canale di trasmissione per i dati necessari alla dichiarazione

precompilata, per i dati dei corrispettivi giornalieri e per quelli necessari per la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

### *Soggetti "multicassa"*

I soggetti che operano mediante tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta" (cfr. specifiche tecniche), il quale può essere costituito da:

- un registratore telematico;
- un "Server-RT", ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore telematico.

È possibile, fra l'altro:

- utilizzare due o più server in un unico punto vendita, purché a ognuno di essi siano collegati almeno tre punti cassa;
- collocare il Server-RT insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico locale centralizzato.

È necessario, però, che ciascun punto vendita disponga di un proprio Server-RT; non è consentito, dunque, l'utilizzo di un "punto di raccolta" unico aziendale per tutti i punti vendita. La speciale modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un unico punto di raccolta può essere adottata anche da una società che esercita attività di commercio al dettaglio tramite incaricati "porta a porta", ciascuno dei quali fa riferimento a una delle filiali distribuite sul territorio e certifica le operazioni attraverso un apposito terminale (computer portatile e POS) collegato al registratore della singola filiale.

I soggetti "multicassa" che optano per la speciale modalità di trasmissione dei dati sono tenuti a:

- dotarsi di un processo di controllo interno, conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche, coerente con il sistema di controllo interno adottato;

- far certificare la conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali; per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR.

### **Documentazione delle operazioni**

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale. Tuttavia, ciò non implica l'esonero da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni. I soggetti interessati, infatti, sono tenuti a emettere il "documento commerciale", salvo che sia emessa fattura (ordinaria o semplificata). Il documento costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia. Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

### **Contenuto del documento commerciale**

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Nel modello di documento riportato nell'allegato alle specifiche tecniche "Layout documento commerciale" sono presenti dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma, come l'importo del resto erogato al cliente. Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale mancata specificazione di tale dato non è direttamente sanzionabile.

### **Documento commerciale valido ai fini fiscali**

Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali, vale a dire che è idoneo ai seguenti ai fini:

- deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- applicazione della fatturazione differita.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

### **Modalità di emissione del documento**

Il documento è emesso mediante gli strumenti tecnologici (registratori telematici o procedura web) e può essere rilasciato, alternativamente:

- in formato cartaceo (su idoneo supporto che assicuri la leggibilità e la conservazione nel tempo);
- in formato elettronico (garantendone l'autenticità e l'integrità), previo accordo con il destinatario.

È consentita anche l'emissione di documenti di "annullo" e "reso", nonché di documenti "per regalo" (emessi senza l'evidenza del corrispettivo).

### **Procedure di reso**

Le procedure di reso merce, concernenti le operazioni documentate mediante scontrino fiscale, sono applicabili anche in caso di operazioni certificate con documento commerciale, purché la procedura di rettifica dell'IVA fornisca gli elementi necessari a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario.

**Emissione della fattura**

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove i corrispettivi siano documentati mediante fattura.

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

